



**N. 2305-A**

*Relazione orale*  
*Relatore PITTONI*

## **TESTO PROPOSTO DALLA 7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA,  
SPETTACOLO E SPORT)**

Comunicato alla Presidenza il 18 ottobre 2021

PER IL

## **DISEGNO DI LEGGE**

Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri**

**e dal Ministro dell'università e della ricerca**

*(V. Stampato Camera n. 2751)*

*approvato dalla Camera dei deputati il 23 giugno 2021*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 24 giugno 2021*

*Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi  
dell'articolo 126-bis del Regolamento*

**INDICE**

## Pareri:

– della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	<i>Pag.</i>	3
– della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	4
– della 9 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	5
– della 10 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	6
– della 12 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	7
– della 13 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	8
– della 14 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	9
Disegno di legge: nota di rinvio .....	»	11

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: PARRINI)

**sul disegno di legge e sugli emendamenti**

5 ottobre 2021

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

– all'articolo 3, comma 2, si rileva la singolarità della disposizione di cui all'ultimo periodo, che esclude la sottoposizione dello schema di decreto ministeriale al parere delle Commissioni parlamentari competenti;

– all'articolo 5, comma 1, appare opportuno indicare le classi delle lauree magistrali interessate dalla norma, in analogia a quanto previsto dagli articoli 1 e 2;

– all'articolo 6:

– al comma 1, ai sensi del quale la disciplina recata dagli articoli 3, 4 e 5 (in tema di lauree abilitanti) si applica a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di adozione dei decreti rettorali di adeguamento dei regolamenti didattici di ateneo, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire che i percorsi didattici diverranno abilitanti solo per gli studenti che si iscriveranno al primo anno dei corsi di laurea e di laurea magistrale abilitanti, istituiti sulla base dei regolamenti didattici di ateneo, come adeguati;

– al comma 2, sarebbe opportuno specificare che la disciplina transitoria ivi prevista non riguarda i corsi di laurea magistrale in psicologia per i quali è prevista una specifica disciplina transitoria all'articolo 7.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

– sull'emendamento 1.0.2, parere non ostativo, a condizione che il comma 4 dell'articolo aggiuntivo 1-*bis* sia riformulato analogamente all'emendamento 1.0.1;

– sui restanti emendamenti il parere è non ostativo.

**PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: GALLICCHIO)

**sul disegno di legge e su emendamenti**

12 ottobre 2021

La Commissione, esaminato il disegno di legge e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

In merito agli emendamenti, esprime, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 1.2.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti, fatta eccezione per le proposte 1.1, 1.3, 3.0.5 e 3.0.6, sulle quali l'esame resta sospeso.

**su ulteriori emendamenti**

13 ottobre 2021

La Commissione, esaminati gli emendamenti 1.1, 1.3, 3.0.5 e 3.0.6, precedentemente accantonati, riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

**PARERE DELLA 9<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)**

(Estensore: BITI)

**sul disegno di legge**

22 settembre 2021

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza, esprime parere non ostativo.

**PARERE DELLA 10<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)**

(Estensore: CROATTI)

**sul disegno di legge**

21 settembre 2021

La Commissione, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge, esprime parere favorevole.

**PARERE DELLA 12<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(IGIENE E SANITÀ)**

(Estensore: IORI)

**sul disegno di legge**

22 settembre 2021

La Commissione,

esaminato il disegno di legge;

considerato che il provvedimento è volto a semplificare le procedure per l'abilitazione all'esercizio di alcune professioni regolamentate, attribuendo all'esame di laurea l'effetto abilitante e riducendo quindi i tempi di inserimento dei laureati nel mercato del lavoro;

esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole, con la seguente osservazione:

si valuti l'opportunità – con riguardo a tutte le professioni menzionate dal disegno di legge e in particolare a quelle sanitarie – di specificare a quali classi di laurea magistrale si intenda fare riferimento e di chiarire quali siano le modalità di conseguimento dei titoli abilitanti.

**PARERE DELLA 13<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI)

(Estensore: PAZZAGLINI)

**sul disegno di legge**

5 ottobre 2021

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere non ostativo.



**PARERE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)**

(Estensore: CASOLATI)

**sul disegno di legge e sugli emendamenti**

12 ottobre 2021

La Commissione, esaminato il disegno di legge, recante disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti, e gli emendamenti ad esso riferiti;

considerato che la finalità del disegno di legge è quella di semplificare le procedure per l'abilitazione all'esercizio di alcune professioni regolamentate, rendendo l'esame conclusivo del corso di studi universitario coincidente con l'esame di Stato, sì da ridurre i tempi di inserimento nel mercato del lavoro. Ciò è reso possibile dal momento che nei percorsi di studio interessati dall'intervento normativo viene contestualmente garantita anche una preparazione qualificata sotto il profilo tecnico-pratico e una verifica della stessa;

rilevato che il provvedimento dà attuazione ad uno degli interventi di riforma indicati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in cui è stato assunto l'impegno ad approvare la riforma legislativa entro il 2021. Si tratta in particolare della riforma 1.6 nell'ambito della missione 4, componente 1, misura 1 (M4C1R1.6), destinata al « Miglioramento qualitativo e ampliamento quantitativo dei servizi di istruzione e formazione ». La riforma 1.6 prevede « la semplificazione delle procedure per l'accesso all'esercizio delle professioni, che richiede l'iscrizione a un ordine professionale attraverso un apposito esame. La misura contribuirà ad armonizzare l'esame di Stato finale di ciascun corso di laurea e l'esame dell'ordine professionale corrispondente, fornendo in tal modo norme generali e chiare, anche in termini di valenza sostitutiva »;

rilevato altresì che la relazione di monitoraggio e stato di attuazione delle misure previste dal PNRR nel 2021, presentata al Consiglio dei ministri il 23 settembre 2021, dà conto che la riforma di cui al disegno di legge rientra tra quelle che costituiscono un obiettivo del nostro Paese da conseguire entro il 31 dicembre 2021 e a cui è legata l'assegnazione delle risorse del Piano, ferma restando la valutazione di competenza degli organi europei;

valutato che, nella Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza (NADEF) 2021, il disegno di legge è stato inserito tra i collegati alla manovra di finanza pubblica 2022-2024;

valutato che il provvedimento è coerente con la normativa dell'Unione europea e con gli impegni assunti dallo Stato nel PNRR,

esprime, per quanto di competenza:

a) parere favorevole sul testo del disegno di legge, con le seguenti osservazioni:

nell'allegato alla decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del PNRR dell'Italia, la riforma 1.6, da realizzare entro il quarto trimestre del 2021, è abbinata alla riforma 1.5, sulla riforma delle classi di laurea, e alla riforma 4.1, sulla riforma dei dottorati, anch'esse da realizzare entro la medesima data. La riforma 1.5 prevede « l'aggiornamento dei *curricula* universitari, riducendo i rigidi confini esistenti che limitano fortemente la possibilità di creare percorsi interdisciplinari. Ci si attende, inoltre, che essa ampli le possibilità di attuazione di programmi di formazione professionale introducendo classi di laurea innovative professionalizzanti ». La riforma 4.1 « mira all'aggiornamento della disciplina dei dottorati, semplificando le procedure per il coinvolgimento di imprese e centri di ricerca in questo ambito e potenziando la ricerca applicata. La riforma proposta integra tutti gli investimenti relativi ai dottorati nell'ambito della missione "Istruzione e ricerca" »;

si ritiene quindi necessario che, entro la data del 31 dicembre 2021, siano approvati il disegno di legge e i provvedimenti normativi di attuazione delle citate riforme 1.5 e 4.1;

b) parere di nulla osta sugli emendamenti riferiti al disegno di legge.

### **DISEGNO DI LEGGE**

*Per il testo del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, al quale la Commissione non propone modificazioni, si veda lo stampato n. 2305.*

